

Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2018, n. 44-7976

Sogin Spa. Impianto Eurex di Saluggia (VC). Istanza di autorizzazione alla modifica di impianto per la realizzazione di un sistema di estrazione dei liquidi organici. Parere regionale ai sensi dell'articolo 6 della Legge 1860/1962, dell'articolo 148 del d.lgs 230/1995 e dell'art. 24, comma 4 del Decreto Legge 1/2012, convertito con modificazioni in Legge 27/2012.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 71 del 24 marzo 2012 è stata pubblicata la legge 24 marzo 2012, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”;

all'articolo 24, comma 4 della medesima legge è, tra l'altro, previsto che: “(...) *le autorizzazioni di cui all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e all'articolo 148, comma 1- bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, - relative alle modifiche degli impianti nucleari - rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, valgono anche quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, costituiscono variante agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo alla esecuzione delle opere.*

Per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione o allo smantellamento di opere che comportano modifiche sulle strutture impiantistiche è fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della regione nel cui territorio ricadono le opere di cui al presente comma; tali amministrazioni di pronunciano entro 60 giorni dalla richiesta da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, fatta salva l'esecuzione della valutazione d'impatto ambientale ove prevista (...). La regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al presente comma, per individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (...).”

In data 31 gennaio 2017, con nota prot. n. 6310, la Società Sogin S.p.A. ha trasmesso, per conoscenza, alla Regione Piemonte il documento SLL00517 “*Modifica di impianto per la realizzazione di un sistema di estrazione dei rifiuti liquidi organici di Saluggia*”, allegato all'istanza di modifica di impianto, presentata ai competenti uffici ministeriali, ai sensi dell'art. 148 del d.lgs 230/1995 e dell'art. 24 del Decreto Legge 1/2012, convertito in Legge 27/2012.

Successivamente, con nota prot. n. 84234 del 13 settembre 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico ha richiesto alla Regione Piemonte l'espressione del parere, ai sensi del succitato articolo 24, comma 4, del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni in Legge 27/2012, sulla istanza di modifica di impianto presentata dalla Società Sogin.

La Giunta regionale del Piemonte, con la deliberazione n. 12 – 3884 del 21 maggio 2012, ha stabilito le modalità per l'espressione del parere regionale di cui trattasi, prevedendo che lo stesso venga espresso con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla Direzione regionale Ambiente che si avvale del supporto dell'Arpa, dell'ASL competente per territorio e, quali componenti del tavolo tecnico nucleare di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) della l.r. 5/2010, dei tecnici designati dal Comune e dalla Provincia interessati e dei tecnici della Direzione regionale Sanità.

Dato atto che:

per l'istruttoria della documentazione pervenuta, finalizzata all'espressione del parere regionale, la Direzione regionale Ambiente, governo e tutela del territorio ha, pertanto, convocato una riunione tecnica, svoltasi in data 8 ottobre 2018, con la partecipazione di funzionari tecnici e rappresentanti

della direzione regionale Sanità, di Arpa, dell'ASL TO4 competente per territorio, della Provincia di Vercelli e del Comune di Saluggia.

Dall'esame della documentazione agli atti e sulla base delle valutazioni effettuate nel corso della riunione e delle osservazioni pervenute, si evidenzia quanto di seguito riportato.

Presso l'impianto Eurex di Saluggia (VC) sono stoccati circa 15 metri cubi di rifiuti liquidi radioattivi organici provenienti dalle pregresse attività di riprocessamento del combustibile irraggiato, svolte nell'impianto a partire dagli anni 70 e fino agli anni 80.

La strategia per il trattamento e condizionamento, stabilita dalla Sogin, prevede il trattamento termico presso un operatore estero qualificato ed il successivo condizionamento delle ceneri residue. Ai fini del trasporto, i rifiuti dovranno essere preventivamente immobilizzati in forma solida all'interno di contenitori idonei al trasporto.

L'attività prevede le seguenti fasi operative:

- estrazione dei liquidi organici dal serbatoio di stoccaggio e loro predisposizione al trasporto, tramite adsorbimento su polimeri direttamente nei contenitori;
- trasporto e trattamento termico dei rifiuti presso impianto estero, con produzione di ceneri da inglobare in malta cementizia e produzione di manufatti finali idonei al conferimento al Deposito Nazionale;
- successivo trasferimento al sito di Saluggia dei manufatti prodotti, per lo stoccaggio temporaneo in attesa dello smaltimento definitivo al Deposito nazionale.

Le operazioni di estrazione e immobilizzazione saranno svolte all'interno di una struttura di confinamento leggera, realizzata in pannelli modulari e installata al di sopra del serbatoio interessato, che al termine dei lavori sarà, se necessario, decontaminata, caratterizzata radiologicamente e smontata.

I fusti, una volta estratti dalla struttura, saranno stoccati all'interno di container IP-2 (container per il trasporto di materiale radioattivo secondo la regolamentazione dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica) in idonea area protetta del sito e, al completamento del carico, sarà predisposto il trasporto verso l'operatore estero, ottimizzando i tempi di permanenza del rifiuto nell'area di deposito.

Nel corso dell'istruttoria della documentazione, è emerso che:

- la documentazione allegata all'istanza consiste in una "relazione tecnica" che, pur illustrando tutti gli aspetti necessari a garantire che la Sogin condurrà la progettazione, la realizzazione e la gestione del sistema di estrazione e immobilizzazione, nel rispetto dei requisiti di sicurezza nucleare e di radioprotezione – si citano, ad esempio, gli obiettivi di sicurezza, gli obiettivi di radioprotezione e i criteri e requisiti specifici - tuttavia, non configurandosi come un vero e proprio progetto, non rende possibile formulare osservazioni puntuali.

La mancanza degli idonei approfondimenti progettuali che caratterizzano, per sua natura, la relazione tecnica, e che, presumibilmente, saranno oggetto di Progetti Particolareggiati e Piani Operativi che la Società Sogin dovrà sottoporre all'approvazione dell'Ispettorato per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN), confligge con la necessità che l'Arpa, al fine di ottimizzare le attività di monitoraggio, conosca con maggior dettaglio le attività svolte sull'impianto. Si ritiene, pertanto, necessario chiedere al Ministero dello Sviluppo Economico di prevedere che la Regione sia coinvolta nei successivi esami istruttori o, comunque, portata a conoscenza dei Progetti Particolareggiati che saranno prodotti dalla Sogin;

- per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza nucleare, la realizzazione del sistema di estrazione e immobilizzazione è indispensabile per il successivo conferimento dei rifiuti per il trattamento e condizionamento, con la produzione di manufatti allo stato solido che offrono una sicurezza intrinseca maggiore rispetto all'attuale configurazione impiantistica, determinando un miglioramento della situazione attuale;
- si ritiene, peraltro, opportuno che i fusti prodotti dal sistema di estrazione e in attesa del trasporto vengano stoccati in idoneo ambiente confinato e che la loro permanenza all'interno di

container IP-2 , in idonea area protetta del sito, sia limitata ai tempi tecnici strettamente necessari alla predisposizione dei trasporti;

- è necessario che alla Regione venga comunicato, con il dovuto preavviso, il percorso utilizzato per i trasporti, al fine di poter verificare che i territori piemontesi interessati siano dotati della “Pianificazione di emergenza provinciale per il trasporto di materiale radioattivo“, di cui al punto 3.2 del DPCM 10 febbraio 2006 “Linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell’articolo 125 del D.lgs 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche e integrazioni”.

Tenuto conto delle osservazioni dell’Arpa, di cui alla nota Prot. n. 000094575 del 29 ottobre 2018 e rilevato che il Comune di Saluggia, con nota Prot. 00009850 del 10 ottobre 2018, ha confermato quanto condiviso nel corso della riunione istruttoria, sopra illustrato.

In conclusione, si ritiene che, alla luce delle considerazioni ed osservazioni sopra esposte, in esito all’istruttoria tecnica, condotta secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 12-3884 del 21 maggio 2012, tenuto conto dei contributi pervenuti, sussistano i presupposti per esprimere, ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del Decreto Legge 1/2012, convertito con modificazioni in Legge 27/2012, parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione alla modifica dell’impianto Eurex di Saluggia per la realizzazione del sistema di estrazione dei liquidi organici, subordinatamente al rispetto delle raccomandazioni sopra indicate, che si ritengono vincolanti per la gestione dell’impianto, dato, peraltro, atto che, per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza nucleare, la realizzazione del sistema proposto è in grado di determinare un miglioramento della situazione attuale.

Tutto ciò premesso;

visto l’articolo 24, comma 4, del D.L. 1/2012, convertito con modificazioni in L. 27/2012;

vista la dgr 12-3884 del 21 maggio 2012.

Attestata l’assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

La Giunta regionale, unanime,

delibera

– di esprimere, ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del Decreto Legge 1/2012, convertito con modificazioni in Legge 27/2012, parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione alla modifica dell’impianto Eurex di Saluggia per la realizzazione del sistema di estrazione dei liquidi organici, proposto dalla Società Sogin S.p.A., per le motivazioni espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni e raccomandazioni ivi dettagliatamente descritte, dato atto, in particolare, per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza nucleare, che la realizzazione del sistema proposto concorre a determinare un miglioramento della situazione attualmente in essere presso l’impianto Eurex di Saluggia;

– di stabilire che l’espressione del parere favorevole debba essere vincolata, in particolare, al recepimento della condizione che i fusti prodotti dal sistema di estrazione e in attesa del trasporto vengano stoccati in idoneo ambiente confinato e che la loro permanenza all’interno dei container IP-2, in idonea area protetta del sito, sia limitata ai tempi tecnici strettamente necessari alla predisposizione dei trasporti;

– di stabilire che la Società Sogin S.p.A. non appena stabilito il percorso utilizzato per i trasporti, lo comunichi immediatamente alla Regione Piemonte – Settore Emissioni e Rischi Ambientali, al fine di poter verificare che i territori piemontesi interessati siano dotati della “Pianificazione di emergenza provinciale per il trasporto di materiale radioattivo“ di cui al punto 3.2 del DPCM 10 febbraio 2006 “Linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive

e fissili, in attuazione dell'articolo 125 del D.lgs 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche e integrazioni”;

- di chiedere al Ministero dello Sviluppo Economico, per le motivazioni indicate in premessa, nel provvedimento autorizzativo che preveda che la Regione sia coinvolta nell'esame o, quanto meno, portata a conoscenza degli eventuali Progetti Particolareggiati che la Società Sogin S.p.A. dovrà sottoporre all'approvazione dell'Ispettorato per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN);
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010, e sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs 14 marzo 2013, n. 33.

(omissis)